

STATUTO
DELLA
FONDAZIONE PER LA SCUOLA
DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO

Articolo 1 - Sede

La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo (di seguito "la Fondazione") - già denominata Fondazione per la Scuola - Educatorio Duchessa Isabella della Compagnia di San Paolo - è una fondazione di diritto privato, avente origine con ordinato del 27 agosto 1595, con sede legale in Torino.

Articolo 2 - Durata

La Fondazione non ha limiti di durata.

Articolo 3 - Scopo

La Fondazione, che non ha fini di lucro e può operare in Italia e all'estero, ha lo scopo di:

- a) contribuire, anche attraverso lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca, a elevare la qualità e l'efficacia del sistema educativo, facendo riferimento alle migliori esperienze internazionali in termini di innovazione dei processi di apprendimento, facilitandone il trasferimento e assistendo le scuole affinché possano acquisirle, adattarle e utilizzarle;
- b) favorire lo sviluppo dell'autonomia scolastica con la promozione della ricerca scientifica e la collaborazione con le scuole alla progettazione didattica, all'ampliamento dell'attività formativa, anche con riferimento all'integrazione fra scuola e istruzione e formazione professionale e allo sviluppo di rapporti con gli enti e le istituzioni locali per la definizione di iniziative di interesse

generale;

- c) erogare borse di studio e/o altre forme di sussidio e provvidenza in ambiti collegati con le sue finalità istituzionali.

A tal fine la Fondazione potrà intraprendere tutte le attività strumentali ritenute utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e così a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà partecipare o costituire enti e società, anche in partenariato con imprese, purché le attività di detti enti e imprese risultino strumentali alle finalità della Fondazione, nel rispetto della legge e delle norme dettate dal presente Statuto.

Articolo 4 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo ovvero successivamente conferito a tale titolo dal Fondatore;
- b) dai fondi di dotazione patrimoniale disponibili, costituiti dalle risorse economiche e dai conferimenti in natura che pervengano alla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio, da parte di sostenitori della Fondazione ovvero da altri soggetti quali persone fisiche, enti, istituzioni e persone giuridiche pubbliche o private, nonché dagli avanzi di gestione non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione indisponibile.

Ad eccezione del fondo di dotazione indisponibile, il Patrimonio e le rendite che ne derivino, vincolati al perseguimento delle finalità statutarie, sono utilizzabili anche per il ripiano dei disavanzi di gestione.

Articolo 5 - Perseguimento finalità

La Fondazione persegue le proprie finalità mediante:

- a) i fondi di dotazione patrimoniale disponibili;
- b) i frutti del patrimonio e gli avanzi di gestione, non espressamente

destinati all'incremento del fondo di dotazione indisponibile;

- c) i contributi della Compagnia di San Paolo;
- d) ogni altro contributo derivante da Enti pubblici, da persone giuridiche e da privati;
- e) donazioni e disposizioni testamentarie, non espressamente destinate all'incremento del fondo di dotazione indisponibile;
- f) proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto.

Articolo 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Scientifico, senominato;
- d) l'Organo di Controllo.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è formato da un numero di componenti compreso tra un minimo di cinque a un massimo di sette, incluso il Presidente, nominati dalla Compagnia di San Paolo.

Un Consigliere può essere nominato su designazione di Enti che sostengano la Fondazione.

Gli Enti di cui al comma precedente sono segnalati alla Compagnia di San Paolo dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione di due terzi dei membri, sulla base delle contribuzioni di detti Enti all'attività della Fondazione.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si

considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

La Compagnia di San Paolo provvede altresì, per il rimanente periodo del mandato, alla sostituzione dei Consiglieri che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i Consiglieri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato del consigliere cessato o sostituito.

Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intende dimissionario e la Compagnia di San Paolo provvede alle nuove nomine. In tal caso almeno un Consigliere deve essere nominato per due esercizi finanziari, con scadenza all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio di mandato, ed i restanti per tre esercizi finanziari, con scadenza all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di mandato.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione; in particolare devono possedere competenze e esperienze di carattere gestionale.

Ai Consiglieri, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere corrisposto un gettone di presenza a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole dell'Organo di Controllo e della Compagnia di San Paolo.

Articolo 8 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione.

Si riunisce almeno quattro volte l'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare,

deve essere inviato ai Consiglieri e all'Organo di Controllo mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di 48 ore.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile ai Consiglieri e all'Organo di Controllo in tempo utile per il relativo esame.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, a condizione che ne sia fatta espressa indicazione nell'avviso di convocazione, possono essere tenute in audio o video conferenza, sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio di Amministrazione. In particolare è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare la regolarità della costituzione del Consiglio e l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentita ai partecipanti la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti; ciò salvo quando siano richieste dallo Statuto maggioranze qualificate. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore, il quale cura la verbalizzazione, anche avvalendosi di volta in volta,

previa autorizzazione del Presidente, della collaborazione di un soggetto da lui designato.

Partecipa alle riunioni, senza diritto di voto e con diritto d'intervento, il Segretario Generale della Compagnia di San Paolo o un suo delegato.

Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Articolo 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.

A titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce obiettivi, programmi e progetti della Fondazione;
- b) assume deliberazioni in merito alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria della Fondazione;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) può nominare nel proprio ambito un Vice Presidente;
- e) nomina il Direttore, su proposta del Presidente sentita la Compagnia di San Paolo, definendone il trattamento economico;
- f) può costituire il Comitato Scientifico, approvandone il regolamento interno di funzionamento e nominandone i membri;
- g) può costituire uno o più Organismi Tecnici, definendone tramite regolamento i compiti, la durata, le modalità di funzionamento;
- h) delibera in materia di modifiche statutarie e di liquidazione della Fondazione;
- i) può delegare al Presidente, ai Consiglieri e al Direttore ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente Statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio.

Articolo 10 - Presidente

Il Presidente, nominato dalla Compagnia di San Paolo, dura in carica

per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

Al Presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e i connessi poteri di firma.

Qualora il Presidente cessi per qualsiasi motivo dalla sua carica prima della scadenza del mandato, la Compagnia di San Paolo, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, provvederà a sostituirlo tempestivamente. Il Presidente così nominato resta in carica per la durata residua del mandato.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni;
- b) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore, di cui all'art. 11 del presente Statuto, sentita la Compagnia di San Paolo.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi membri, un Vice Presidente che, in caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

Qualora il Presidente e il Vice Presidente (se nominato) siano assenti o temporaneamente impediti, i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano d'età.

Al Presidente, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere corrisposto un compenso con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole dell'Organo di Controllo e della Compagnia di San Paolo.

Articolo 11 - Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentita la Compagnia di San Paolo.

Il Direttore rimane in carica per tre esercizi finanziari e comunque non oltre la scadenza o la decadenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il Direttore deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione, in particolare deve possedere significative competenze e esperienze di carattere gestionale.

Il Direttore ha la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento della Fondazione e sovrintende alla gestione del personale. Tra i suoi compiti, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, cui risponde del proprio operato, predispone i progetti del bilancio preventivo e consuntivo, tiene i registri e la contabilità della Fondazione e conserva la documentazione inerente all'attività amministrativa e istituzionale.

Il Direttore esercita altresì tutti i poteri che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti, e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di Segretario del medesimo, senza diritto di voto.

In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, le relative funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico, che esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, composto tra un minimo di tre e un massimo di

sette membri, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi d'intervento della Fondazione, nomina nel suo ambito il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione adotta altresì un regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento.

I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per tutta la durata del mandato della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì, per il rimanente periodo di durata del mandato, alla sostituzione dei membri del Comitato Scientifico che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i membri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che partecipa ai lavori.

Ai componenti del Comitato Scientifico spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un gettone di presenza determinato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentito l'Organo di Controllo.

Articolo 13 - Organo di Controllo

Salvo diversa disposizione di legge, la Fondazione si dota di un Organo di Controllo, i cui membri sono nominati dalla Compagnia di San Paolo.

L'Organo di Controllo è costituito da tre membri effettivi e da un supplente. All'atto della nomina la Compagnia di San Paolo indica quale dei membri effettivi ricopre la carica di Presidente.

I componenti dell'Organo di Controllo devono avere i requisiti di cui

all'articolo 2397, comma 2 e 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

Le attribuzioni e i doveri dell'Organo di Controllo sono quelli stabiliti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile, ivi comprese le funzioni di revisione legale di cui all'art. 2409 bis, salvo quanto previsto al successivo art. 14.

Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono validamente svolgere anche in audio o video conferenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 8.

All'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, previo parere favorevole della Compagnia di San Paolo.

Articolo 14 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti può essere esercitata su decisione della Compagnia di San Paolo da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro oppure dall'Organo di Controllo. In tale ultima ipotesi i suoi componenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

L'incarico conferito al revisore legale o alla società di revisione ha la durata fino ad un massimo di tre esercizi finanziari, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Al revisore legale o alla società di revisione spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo

onnicomprensivo determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, previo parere favorevole della Compagnia di San Paolo.

Articolo 15 - Bilanci

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo vengono trasmessi alla Compagnia di San Paolo entro 5 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Articolo 16 - Estinzione

Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 28 del Codice Civile, restandone esclusa la trasformazione.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della Fondazione e la sua messa in liquidazione richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali sono devoluti alla Compagnia di San Paolo che li destinerà al perseguimento di finalità analoghe a quelle poste a oggetto dell'attività della Fondazione.

Articolo 17 - Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.

A seguito dell'approvazione da parte della Prefettura di Torino delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 30 gennaio 2020, l'Organo di Revisione dei Conti assume la nuova denominazione di Organo di Controllo ed i suoi componenti restano in carica fino alla scadenza del mandato svolgendo altresì, salvo diversa decisione della Compagnia di San Paolo, le funzioni di revisore legale.